

disimulare che, se il limite si credette bene non discendesse oltre il 18° anno di esercizio compiuto, ciò si fu per una ragione di mera convenienza, atteso che colui il quale ha già oltrepassato questo termine di servizio ed è prossimo a raggiungere i 20 anni, ha pure già pensato alle sue future evenienze, e già prese delle disposizioni che lo tranquillino sul suo avvenire sociale; non così sembrando abbia a supporre di quegli che si trova ancora al disotto di questo periodo d'anni, il quale sapendo di averne a sé davanti un numero piuttosto ancora discreto a compiere prima di aver diritto alla giubilazione, non è così sollecito, come lo è il primo, né così sospinto dalla previdenza a pensare di procurarsi una posizione futura od impegnarsi ad accertarsela.

Del resto, ove per noi si volesse coll'onorevole proponente mantenere ancora un grado inferiore a cui radicare il diritto alla dimanda della giubilazione secondo le finqui vigenti norme, e questo grado discenderlo fino agli otto anni, evidentemente potremmo correre tale un pericolo di compromettere il servizio, che sarebbe meglio addirittura annullare il corpo sanitario, ed alle emergenze sanitarie dell'armata provvedere altrimenti che non con un corpo fisso e stipendiato dietro leggi apposite e militari.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposizione del deputato Demaria per sostituire le parole otto anni di servizio ai diciotto anni prescritti dall'articolo.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 5.

(La Camera approva.)

« Art. 6. È derogato al disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 2 delle leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850, e 20 giugno 1851, in quanto è contrario alla presente legge. »

CAVALLINI. La Commissione propone la soppressione delle parole dell'ultimo alinea dell'articolo 2, perchè si riferirebbero, nel modo in cui sono poste, non tanto all'alinea dell'articolo 2 della legge del 27 giugno 1850, quanto all'alinea dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1852, mentre non è l'alinea dell'articolo 2 della legge del 1851 a cui si deve derogare, bensì ad altri articoli.

Quindi la Commissione, perchè l'articolo sia più preciso e non dia luogo a dubbi, propone che si dica: « È derogato al

disposto delle leggi sulle pensioni, ecc., » il resto come nell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo colla variazione proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

DE VIREY. Avant qu'on vote je crois qu'il est nécessaire de changer le titre de la loi, comme on s'était réservé de le faire.

CAVALLINI. La Commissione proporrebbe che si intitolasse così: *Disposizioni sulle paghe e sulle pensioni del corpo sanitario militare.*

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni sarà così intitolato. L'intero progetto di legge rimane così concepito:

« Art. 1. La gerarchia e l'assimilazione ai gradi militari degli ufficiali del corpo sanitario militare di terra e di mare, sono determinate dalla tabella annessa alla presente legge.

« Art. 2. A partire dal primo ottobre 1855 è assegnata al personale del Consiglio superiore sanitario militare ed a tutti gli ufficiali sanitari militari l'annua paga stabilita dalla tabella suddetta.

« Art. 3. Gli ufficiali sanitari militari avranno diritto da quind'innanzi alla giubilazione per anzianità di servizio:

a) Dopo trent'anni di servizio i membri del Consiglio superiore militare sanitario, i medici divisionali ed i medici di reggimento;

b) Dopo venticinque anni di servizio i medici di battaglione e i medici aggiunti.

« Art. 4. Essi hanno diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore a quello militare a cui sono assimilati, a senso di quanto è stabilito nei militari dei quali è cenno all'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro, e 20 anni di permanenza nel corpo militare sanitario.

« Art. 5. Gli ufficiali sanitari militari, che alla promulgazione della presente legge già abbiano oltrepassati gli anni 18 di servizio effettivo, avranno diritto alla giubilazione, giusta le norme in vigore, al termine di 20 anni, purchè ne facciano regolare domanda entro l'anno successivo al ventennio.

« Art. 6. È derogato al disposto delle leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850, e 20 giugno 1851, in quanto è contrario alla presente legge. »

Tabella per l'assimilazione ai gradi militari e paga del corpo degli ufficiali sanitari.

	Gradi	Paga	
Presidente del Consiglio.....	Colonnello	6,400	
Ispettore	Luogotenente-colonnello	4,500	
Segretario	Capitano *	»	* La paga del grado corrispondente alla categoria sanitaria.
Medico capo.....	Luogotenente-colonnello *.....	»	* La paga del grado corrispondente, nel caso che tale carica sia conferita.
Medico divisionale	Maggiore { 1 ^a classe	3,600	
	{ 2 ^a classe	3,000	
Medico di reggimento	Capitano { 1 ^a classe	2,700	
	{ 2 ^a classe	2,400	
Medico di battaglione.....	Luogotenente { 1 ^a classe	1,700	
	{ 2 ^a classe	1,500	
Medico aggiunto.....	Sottotenente	1,400	